

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 2024, n. 85.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *l-quater*, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite negli Stati membri dell'Unione europea delle professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3-*quinqües*, il quale demanda a un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l'articolo 9, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che proroga al 30 giugno 2024 la data di entrata in vigore del decreto adottato ai sensi del suddetto articolo 15, comma 3-*quinqües*;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10, comma 3-*quinqües*, che autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad apportare modifiche al decreto adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 216 del 2011, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, trova applicazione la normativa in vigore alla

data antecedente all'emanazione del decreto adottato in attuazione del richiamato articolo 15, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 216 del 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, adottato in attuazione del citato articolo 15, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

Considerato che il citato l'articolo 10, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 228 del 2021 prevede che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 devono essere finalizzate a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attività dei soggetti abilitati al salvamento;


Considerato che, per le suddette finalità di interesse pubblico, il suindicato articolo 10, comma 3-*quinqües*, prevede la possibilità di autorizzare nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale;

Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota prot. n. 16457 del 17 ottobre 2023;

Visto il parere del Ministero della salute espresso con nota prot. n. 5402 del 26 ottobre 2023;

Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48556 del 17 novembre 2023;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di



Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 dicembre 2023;

Visto il parere n. 0018042 del 1° febbraio 2024 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per la prescritta valutazione di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 e all'articolo 5, comma 1, lettera l-quater) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 febbraio 2024 e del 9 aprile 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 15886 del 19 aprile 2024 e integrazione del 20 maggio 2024;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «assistente bagnanti»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine;

b) «ente formatore»: soggetto, avente personalità giuridica, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per lo svolgimento di attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento;

c) «Autorità marittima»: la Direzione marittima territorialmente competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135;

d) «brevetto di salvamento mare»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;

e) «brevetto di salvamento acque interne»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine;

f) «brevetto di salvamento piscine»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine.

Art. 3.

Addestramento e formazione

1. L'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) è riservata agli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

*Requisiti degli enti formatori
e delle singole articolazioni o affiliazioni locali*

1. L'autorizzazione all'attività di addestramento e formazione è rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 5 all'ente formatore richiedente in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere personalità giuridica;
b) prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo l'esercizio dell'attività di primo soccorso, dell'attività motoria in ambiente acquatico e dell'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di assistente bagnanti;
c) non avere scopo di lucro;
d) avere presenza diffusa nel territorio nazionale e operare con almeno ventisei articolazioni o affiliazioni locali stabilmente presenti sul territorio di almeno tredici regioni in cui poter svolgere l'attività di addestramento e formazione;

e) possedere esperienza nell'attività di primo soccorso e nell'attività motoria nell'ambiente acquatico documentata, oltre che con l'atto costitutivo o lo statuto, con il certificato analitico di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ovvero con il certificato di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché con eventuale ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dai quali risultino le predette attività;

f) non essere stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, di un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistente bagnanti di cui all'articolo 9;

g) avere adeguata capacità finanziaria, stabilita in misura non inferiore a euro 250.000, dimostrata da un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o, in alternativa, da un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) avere stipulato, per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, una polizza assicurativa per i danni derivanti dalla responsabilità civile dei docenti e dei partecipanti al corso con massimali pari ad almeno euro 500.000 e una polizza infortuni per i medesimi soggetti con massimali pari ad almeno euro 100.000 in caso di morte e invalidità permanente;

i) avere un archivio informatico idoneo a contenere, su base nazionale, le informazioni relative ai brevetti di salvamento rilasciati dall'ente formatore, ai corsi e alle sessioni di esami;



l) il legale rappresentante dell'ente richiedente e i responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui alla lettera d) devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

2) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato debitore soggetto a liquidazione giudiziale, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di liquidazione giudiziale.

2. I requisiti dei responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali di cui al comma 1, lettera l), sono certificati in sede di presentazione dell'istanza ovvero successivamente al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui si chiede l'estensione della medesima autorizzazione ad altre articolazioni o affiliazioni locali e in tutti i casi in cui vi sia modificazione del rappresentante legale delle stesse.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di addestramento e formazione per assistenti bagnanti l'ente formatore richiedente deve dimostrare che ciascuna articolazione o affiliazione locale possiede i seguenti requisiti:

a) disponibilità, per lo svolgimento dell'attività addestrativa teorica e pratica, di una piscina e di locali conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene previste a normativa vigente;

b) disponibilità di almeno una unità da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti;

c) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, indicata nell'Allegato I;

d) disponibilità di allenatori di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, da impiegare quali docenti;

e) disponibilità di medici specialisti in medicina e chirurgia d'urgenza o anestesia e rianimazione o medici abilitati alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic Life Support Defibrillation o BLS), da impiegare quali docenti.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti per tutta la durata dell'autorizzazione.

5. Eventuali variazioni dei requisiti certificati all'atto di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 sono comunicate entro trenta giorni al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Art. 5.

Istanza e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per svolgere l'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), è presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e i programmi dei corsi in conformità con quanto previsto dall'articolo 10. Il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) può essere certificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445.

3. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con provvedimento entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione presentati.

4. L'autorizzazione rilasciata all'ente formatore si intende riferita a ciascuna articolazione o affiliazione locale indicata nell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

5. L'autorizzazione ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovata, ad istanza di parte, con il procedimento di cui al presente articolo.

Art. 6.

Diffida

1. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte degli enti formatori o dei responsabili delle articolazioni o affiliazioni locali che non pregiudicano la prosecuzione dell'attività di formazione, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera assegna all'ente formatore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni per eliminare le irregolarità contestate.

Art. 7.

Sospensione dell'attività delle articolazioni o affiliazioni locali

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento di una singola articolazione o affiliazione locale quando:


a) l'ente formatore non ottempera, nei termini assegnati con la diffida di cui all'articolo 6, alle prescrizioni riferite alla singola articolazione o affiliazione locale;

b) è riscontrata una carenza o irregolarità del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l), con riferimento ai responsabili delle singole articolazioni o affiliazioni locali;

c) è riscontrata una carenza o irregolarità dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3;

d) la singola articolazione o affiliazione locale svolge i corsi per assistente bagnanti in assenza o in difformità del programma dei corsi di formazione approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, in prima istanza, la sospensione dell'attività dell'articolazione o affiliazione locale per un periodo da uno a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di decadenza di cui all'articolo 9, comma 2. La sospensione è, comunque, prorogata con successivo provvedimento sino alla definitiva eliminazione dell'irregolarità riscontrata.



3. Qualora il provvedimento di sospensione dell'attività di un'articolazione o affiliazione locale determini il venir meno del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, decorso il termine di sospensione di cui al comma 2 senza che la singola articolazione o affiliazione locale abbia eliminato l'irregolarità o la deficienza, procede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

Sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa diffida, sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore per un periodo da uno a tre mesi qualora venga riscontrata una carenza o irregolarità di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. La sospensione dell'autorizzazione dell'ente formatore determina la sospensione delle attività di formazione e addestramento di tutte le articolazioni o affiliazioni locali del medesimo ente.

Art. 9.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento dell'ente formatore qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo 8, non sono state eliminate le irregolarità o le carenze contestate.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dispone, altresì, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di formazione e addestramento quando l'ente formatore:

a) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 7 e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 7;

b) incorre in una delle fattispecie di cui all'articolo 8 e, nell'ultimo quinquennio, è già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione ai sensi del medesimo articolo 8;

c) non adempie, previa diffida, agli obblighi informativi di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono predisposti dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, il corso di formazione professionale per assistente bagnanti ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.

3. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento mare ha la durata minima di cento ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno trenta ore sulle materie di cui ai commi 10, 11 e 12;

b) un modulo pratico di quaranta ore, di cui almeno venti ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

4. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento acque interne ha la durata minima di novanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di almeno venticinque ore sulle materie di cui ai commi 10 e 11;

b) un modulo pratico di trentacinque ore, di cui almeno venti ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine o stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o in acque interne da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

5. Il corso di formazione per conseguire il brevetto di salvamento piscine ha la durata minima di settanta ore ed è suddiviso:

a) in un modulo teorico di venti ore sulle materie di cui al comma 10;

b) un modulo pratico di venti ore, di cui almeno quindici ore in piscina;

c) un tirocinio di trenta ore, presso piscine, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti da almeno due anni.

La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una percentuale di assenze non superiore al dieci per cento per ciascun modulo.

6. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne con la frequenza di un corso integrativo di venti ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:


a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 11;

b) un modulo pratico in piscina di quindici ore diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime o interne da almeno due anni.

7. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento piscine possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di trenta ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di dieci ore, per l'insegnamento delle materie di cui ai commi 11 e 12;

b) un modulo pratico di venti ore, presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio



dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

8. Coloro che conseguono il brevetto di salvamento acque interne possono conseguire il brevetto di salvamento mare con la frequenza di un corso integrativo di dieci ore e il superamento del relativo esame di cui all'articolo 13. Il corso integrativo è suddiviso in:

a) un modulo teorico di cinque ore, per l'insegnamento delle materie di cui al comma 12;

b) un modulo pratico di cinque ore presso stabilimenti balneari, diretto da soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime da almeno due anni.

9. Ciascun corso di formazione può prevedere prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, previo superamento di una prova finale teorica e pratica, è rilasciato un attestato di regolare frequenza dall'ente formatore ai fini dell'ammissione del candidato all'esame finale di cui all'articolo 13.

10. Il corso di formazione per assistente bagnanti prevede le seguenti materie comuni alle diverse abilitazioni:

a) nozioni fondamentali in materia di responsabilità dell'assistente bagnanti;

b) normativa e nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine;

c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare;

d) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua;

e) tecniche specifiche di nuoto per finalità di salvamento;

f) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine;

g) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualità delle acque di balneazione.

11. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento acque interne, oltre alle materie di cui al comma 10, prevede le seguenti materie:

a) nozioni di meteorologia e di tecnica marinai;

b) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalità di salvamento.

12. Il corso di formazione per il conseguimento del brevetto di salvamento mare, oltre alle materie di cui ai commi 10 e 11, prevede le seguenti materie:

a) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con particolare riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo e alle ordinanze balneari emanate dalle Regioni e dai Comuni;

b) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare;

c) nozioni fondamentali sulle correnti marine;

d) nozioni fondamentali sui fondali marini;

13. I programmi dei corsi di formazione approvati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, hanno validità di cinque anni e possono essere rinnovati mediante un'istanza pre-

sentata almeno novanta giorni prima della scadenza di validità degli stessi dall'ente formatore al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

14. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, previa verifica della rispondenza e adeguatezza dei programmi alle previsioni di cui al presente articolo, adotta il provvedimento di rinnovo entro novanta giorni dalla data di presentazione della istanza di cui al comma 13.

15. L'ente formatore comunica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera il calendario nazionale dei corsi e degli esami per l'anno successivo, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 17. La medesima comunicazione, entro il termine di cui al primo periodo, è effettuata all'Autorità marittima territorialmente competente da parte delle articolazioni o affiliazioni locali per i corsi previsti a livello locale. Eventuali variazioni di data o integrazioni del calendario dei corsi e degli esami sono comunicati alle Autorità competenti di cui al presente comma entro trenta giorni dall'inizio di dette attività.

Art. 11.

Soggetti ammessi ai corsi di formazione

1. Sono ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;

b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.

d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) avere superato la prova pratica di cui all'articolo 1 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).


2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 10, i soggetti ammessi, ove non ne siano già in possesso, conseguono il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLS D*) rilasciato dagli enti accreditati ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti presso l'ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri, e precisamente:

a) il rappresentante legale dell'ente formatore o il responsabile dell'articolazione o affiliazione locale, ovvero il soggetto da questi delegato, con funzioni di presidente;



b) un medico specialista in medicina e chirurgia d'urgenza o in anestesia e rianimazione, o medico abilitato alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLS*);

c) un allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI diverso dal docente del corso.

2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione di cui al comma 1 un rappresentante designato dall'ente formatore.

3. Ai fini dell'ammissione alle prove d'esame di cui all'articolo 13 la commissione verifica per ciascun candidato il possesso del certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLS*), in corso di validità, e dell'attestato di regolare frequenza del corso di formazione rilasciato dall'ente formatore ai sensi dell'articolo 10, comma 9.

Art. 13.

Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti che intendono sostenere l'esame per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all'ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso.

2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti è pubblico e consiste in una prova teorica e in una prova pratica da sostenere davanti alla commissione d'esame di cui all'articolo 12. È ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame è concluso con esito positivo nel caso in cui il candidato abbia superato entrambe le prove.

3. L'esame teorico accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 10. La prova pratica accerta il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le modalità previste dall'articolo 2 dell'Allegato II. La prova pratica per il conseguimento del brevetto mare e del brevetto acque interne è integrata con l'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.

4. Le prove di esame di cui al presente articolo sono sostenute in lingua italiana.

5. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione d'esame di cui all'articolo 12 predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame è aperto dall'appello nominale dei candidati sia per l'esame teorico che per la prova pratica. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti.

6. L'esito delle prove di esame è annotato dal segretario nel verbale di esame unitamente alle domande poste ai candidati.

7. L'ente formatore, ricevuto il verbale di esame, rilascia i brevetti di salvamento secondo il modello di cui all'Allegato IV ai candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove di esame di cui al comma 3.

8. L'ente formatore, a conclusione di ogni sessione di esame, aggiorna l'archivio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

Art. 14.

Abilitazioni all'esercizio dell'attività di salvamento bagnanti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), sono rilasciati dagli enti formatori autorizzati ai sensi dell'articolo 5 al termine del corso di formazione di cui all'articolo 10, previo superamento dell'esame previsto dall'articolo 13.

Art. 15.

Svolgimento dell'attività di assistente bagnanti

1. Al fine dello svolgimento dell'attività, l'assistente bagnanti deve aver compiuto i diciotto anni di età e possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:

a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);

b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f);

c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic life support defibrillation o BLS*).

2. I documenti di cui al comma 1 sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 16.

Validità dei brevetti

1. I brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), hanno validità di cinque anni dal loro rilascio e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore, il quale, previa verifica del possesso dei certificati in corso di validità di cui al comma 2, rilascia il certificato di rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato V.

2. All'istanza di rinnovo di cui al comma 1 deve essere allegato il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), in corso di validità, e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (*Basic Life Support Defibrillation o BLS*), in corso di validità. Il rinnovo del brevetto è subordinato all'esito favorevole della prova di cui all'articolo 4 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VI.

3. In caso di mancato rinnovo del brevetto per un periodo superiore a cinque anni dall'ultima scadenza, il titolare, oltre a quanto previsto al comma 2, primo periodo, deve sostenere la ripetizione della prova di cui all'articolo 2 dell'Allegato II, e, in caso di rinnovo del brevetto mare e del brevetto acque interne, dell'ulteriore prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II. La prova di cui al primo periodo è valutata da un allenatore abilitato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Per ciascuna sessione d'esame, l'allenatore di cui al secondo periodo predispone apposito verbale sulla base del modello di cui all'Allegato VII.

4. In caso di usura del brevetto, il titolare presenta istanza di sostituzione, con allegato l'originale del brevetto usurato, all'ente formatore che lo ha rilasciato.



5. In caso di smarrimento, il titolare del brevetto presenta istanza di duplicato, con allegata copia della denuncia di smarrimento, all'ente formatore che lo ha rilasciato.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ente formatore rilascia un duplicato del brevetto avente la stessa validità di quello sostituito.

Art. 17.

Attività di vigilanza

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e le Autorità marittime coordinano e programmano le attività ispettive, di vigilanza e controllo presso gli enti formatori per la verifica della regolarità di svolgimento dei corsi e delle prove d'esame. A tal fine, gli enti formatori, nonché le loro articolazioni o affiliazioni locali, comunicano ai suddetti responsabili dell'attività di vigilanza l'elenco dei frequentatori di ciascun corso, il relativo calendario, con indicazione dei giorni, degli orari e delle sedi di svolgimento dell'attività di formazione, nonché la data e il luogo di svolgimento delle sessioni di esami ai sensi dell'articolo 10, comma 15. Al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e all'Autorità marittima è garantito, ai fini dell'attività di verifica e controllo, l'accesso alle informazioni dell'archivio informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

3. I brevetti in corso di validità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono validi per lo svolgimento delle attività autorizzate sino alla naturale scadenza dei medesimi. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per svolgere l'attività di assistente bagnanti i titolari dei brevetti di cui al presente comma devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15.

4. Alla scadenza della validità dei brevetti di cui al comma 3, i titolari possono chiedere il rinnovo dei medesimi brevetti ad un ente formatore con le modalità previste all'articolo 16.

5. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le piscine, o titolo equipollente, in corso di validità rilasciati

prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire il brevetto di salvamento acque interne di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con le modalità previste dall'articolo 10, comma 6, ovvero il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con le modalità previste dall'articolo 10, comma 7.

6. I titolari di brevetti di assistente bagnanti per le acque interne e le piscine o titolo equipollente in corso di validità rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire il brevetto di salvamento mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), previo superamento, presso un ente formatore e senza obbligo di partecipazione al relativo corso di formazione, di una prova d'esame orale integrativa nelle materie di cui all'articolo 10, comma 12, nonché della prova di cui all'articolo 3 dell'Allegato II.

7. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per continuare a svolgere l'attività di formazione e addestramento i soggetti già autorizzati secondo la normativa previgente devono ottenere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, adeguandosi ai requisiti, ai programmi dei corsi e, in generale, ad ogni altro aspetto disciplinato dal presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369

Allegato I - (articolo 4, comma 3)


ARREDAMENTO, ATTREZZATURA TECNICA E MATERIALE DIDATTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3

Arredamento

- a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa o altro sistema di proiezione delle immagini;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, ai sensi della normativa vigente.

Attrezzatura tecnica minima e materiale didattico minimo

- a) sagole galleggianti;
- b) un binocolo;
- c) un paio di pinne;
- d) rullo con cinture o bretelle;
- e) un megafono;
- f) dispositivi galleggianti per il recupero dei bagnanti in difficoltà, quali rescue can e rescue tube;
- g) bandiere di colore bianco e rosso e giallo;



h) salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;

i) bombole di ossigeno secondo normativa vigente;

l) un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;

m) un pallone ambu e altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;

n) un tiralingua e apribocca;

o) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

p) ogni altra attrezzatura ricompresa nelle dotazioni di salvamento previste dalle ordinanze di sicurezza balneare e dalle ordinanze balneari vigenti sul territorio nazionale.

Allegato II (articolo 11, comma 1, lettera e) e articolo 13, comma 3)

PROVE PRATICHE

Articolo 1.

Prova pratica di ammissione al corso di formazione

1. La prova pratica di ammissione al corso di formazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del regolamento verifica l'adeguatezza delle abilità natatorie dei candidati attraverso le seguenti prove:

1. nuoto consecutivo per 150 metri con tecnica libera;
2. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile libero;
3. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile dorso;
4. nuoto consecutivo per 50 metri nello stile rana;
5. nuoto consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
6. restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
7. tuffo di testa dal bordo vasca.

Articolo 2.

Prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto salvamento

1. La prova pratica di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento è volta ad accertare il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalità:

a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;

b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;

c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre

oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;

d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;

e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.

Articolo 3.

Ulteriore prova pratica dell'esame per il rilascio del brevetto salvamento mare e brevetto salvamento acque interne

1. La prova pratica per il conseguimento del brevetto di salvamento mare e del brevetto di salvamento acque interne, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, richiede anche una prova di voga con l'impiego di un pattino o un'unità a remi analoga, da svolgere, nel tempo massimo di sei minuti e trenta secondi, con stato del mare da 0 (calmo) a 2 (poco mosso) della scala Douglas, secondo le seguenti modalità:

a) vogare in avanti e in piedi, fino ad un gavitello posizionato a una distanza non inferiore a 150 metri dalla riva;

b) compiere una doppia rotazione intorno al gavitello senza mai toccarlo, simulandone il recupero;

c) rientrare a riva vogando di schiena in posizione seduta.

Articolo 4.

Prova pratica per il rinnovo del brevetto salvamento mare, del brevetto salvamento acque interne e del brevetto piscine

1. La prova pratica per il rinnovo del brevetto di salvamento di cui all'articolo 16, comma 3, è volta ad accertare il possesso della capacità e abilità relative alle tecniche specifiche del salvamento acquatico con le seguenti modalità:

a) nuotare consecutivo per 150 metri con tecnica libera nel tempo massimo di tre minuti;

b) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile libero nel tempo massimo di cinquantacinque secondi;

c) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile dorso nel tempo massimo di un minuto e cinque secondi;

d) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile rana nel tempo massimo di un minuto e quindici secondi;

e) nuotare consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;

f) restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;

g) tuffarsi di testa dal bordo vasca;

h) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.



Allegato III – (articolo 13, comma 5)
Verbale degli esami svolti dalla commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione
all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti

VERBALE n. _____ del _____

(abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine
 – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale degli esami svolti dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __ per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di *(le seguenti opzioni sono alternative)*:

- assistente bagnanti nelle piscine;
- assistente bagnanti in acque interne e piscine;
- assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno _____, in _____, presso i locali _____ si è riunita la commissione per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti....., composta da:

1. _____, designato dal / in qualità di rappresentante legale dell'ente formatore / responsabile dell'articolazione o affiliazione locale, presidente;
2. _____, in medicina e chirurgia d'urgenza o in anestesia e rianimazione, o abilitato alla formazione del soccorso con l'uso di defibrillatore, membro;
3. _____, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI, membro.

Le funzioni di segretario sono svolte da _____, in qualità di soggetto delegato dall'ente formatore.

La Commissione ha verificato previamente in data _____ che i candidati sono in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, la commissione dichiara ammessi o non ammessi i seguenti candidati:

AMMESSI		NON AMMESSI	
Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita

I candidati ammessi sono stati individualmente sottoposti alle prove d'esame, come da calendario, in data _____ riportando i seguenti risultati:



Numero d'ordine	Nome e Cognome	Domande poste	Esito esame teorico del	Prova pratica a)	Prova pratica b)	Prova pratica c)	Prova pratica d)	Prova pratica e)	Prova pratica f)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
- b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
- c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;
- d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
- e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare;
- f) prova di voga (*ove sia richiesta l'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine o in acque marittime, acque interne e piscine*).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice.

Dei tre originali:

- uno viene trasmesso all'Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell'articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell'abilitazione;
- uno viene trasmesso all'ente formatore.

Luogo _____, data _____

I componenti della commissione

Presidente _____;

Membro _____;

Membro _____;

Segretario _____



Allegato IV – (articolo 13, comma 7)
Modello di brevetto rilasciato dagli enti formatori

ENTE FORMATORE

Autorizzato con provvedimento _____ del _____

BREVETTO DI SALVAMENTO

(le seguenti opzioni sono alternative)

PISCINE
ACQUE INTERNE
MARE

A seguito dell'esito favorevole delle prove teorico-pratiche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __, effettuate dinanzi alla commissione esaminatrice in data _____ presso la sede _____

SI ABILITA

(nome e cognome)

Nato a _____ () il _____


ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI

(le seguenti opzioni sono alternative)

ASSISTENTE BAGNANTI NELLE PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE INTERNE E PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE MARITTIME, ACQUE INTERNE E PISCINE.

Il presente brevetto è valido fino al giorno _____, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __. *(dieci anni dal rilascio)*.

Luogo _____, data _____.



Allegato V – (articolo 16, comma 1)
Modello di certificato di rinnovo del brevetto.

ENTE FORMATORE

Autorizzato con provvedimento _____ del _____

**CERTIFICATO DI RINNOVO DEL
BREVETTO DI SALVAMENTO**

A seguito dell'istanza di rinnovo presentata in data _____ e dell'esito favorevole della procedura prevista dall'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __, e, in particolare, dell'esito favorevole della prova pratica effettuata in data _____ presso la sede _____ dinanzi all'allenatore di nuoto per salvamento _____ in possesso di abilitazione riconosciuta nel rispetto del Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI,

SI CERTIFICA IL RINNOVO DEL BREVETTO
RILASCIATO IN PRIMA ISTANZA IL _____
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
(le seguenti opzioni sono alternative)
ASSISTENTE BAGNANTI NELLE PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE INTERNE E PISCINE;
ASSISTENTE BAGNANTI IN ACQUE MARITTIME, ACQUE INTERNE E PISCINE

(nome e cognome)

a _____

Nato a _____ () il _____

Il presente certificato di rinnovo è valido fino al giorno _____, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __. *(cinque anni dal rilascio).*

Luogo _____, data _____.



Allegato VI – (articolo 16, comma 2)**Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti mediante la prova di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.**

VERBALE n. _____ del _____

(Rinnovo del brevetto per l'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale della verifica svolta dall'allenatore di nuoto per salvamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __ per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di *(le seguenti opzioni sono alternative)*:

- assistente bagnanti nelle piscine;
- assistente bagnanti in acque interne e piscine;
- assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno _____, in _____, presso i locali _____, è presente il/la Sig./Sig.ra _____, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da _____, in qualità di delegato dall'ente formatore.

I candidati al rinnovo del brevetto sono stati individualmente sottoposti alla verifica in data _____ riportando i seguenti risultati:

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Prova Pratica a)	Prova Pratica b)	Prova Pratica c)	Prova Pratica d)	Prova Pratica e)	Prova Pratica f)	Prova Pratica g)	Prova Pratica h)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) nuotare consecutivo per 150 metri con tecnica libera nel tempo massimo di tre minuti;
- b) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile libero nel tempo massimo di cinquantacinque secondi;
- c) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile dorso nel tempo massimo di un minuto e cinque secondi;
- d) nuotare consecutivo per 50 metri nello stile rana nel tempo massimo di un minuto e quindici secondi;
- e) nuotare consecutivo sott'acqua per 12,5 metri;
- f) restare venti secondi in posizione verticale in acqua con la testa e le mani fuori dall'acqua;
- g) tuffarsi di testa dal bordo vasca;



h) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare.

Per ogni prova andrà indicato il risultato: idoneo (I) o non idoneo (NI).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dall'allenatore di nuoto per salvamento e dal segretario.


Dei tre originali:

- uno viene trasmesso all'Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell'articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell'abilitazione;
- uno viene trasmesso all'ente formatore.

Luogo _____, data _____

Allenatore di nuoto per salvamento _____

Segretario _____



Allegato VII – (articolo 16, comma 3)**Verbale della prova pratica per il rinnovo del brevetto di abilitazione all'esercizio di assistente bagnanti dopo cinque anni dall'ultima scadenza mediante la ripetizione della prova di cui agli articoli 2 e 3 dell'Allegato II**

VERBALE n. _____ del _____

(Rinnovo dopo cinque anni dall'ultima scadenza del brevetto per l'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine - in acque interne e piscine – in acque marittime, acque interne e piscine)

Verbale della verifica svolta dall'allenatore di nuoto per salvamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del __ n. __ per il rinnovo dopo cinque anni dall'ultima scadenza del brevetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di (*le seguenti opzioni sono alternative*):

- assistente bagnanti nelle piscine;
- assistente bagnanti in acque interne e piscine;
- assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine.

Il giorno _____, in _____, presso i locali _____, è presente il/la Sig./Sig.ra _____, in qualità di allenatore di nuoto per salvamento in possesso di abilitazione riconosciuta dal Sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (secondo o terzo livello SNaQ) del CONI.


Le funzioni di segretario sono svolte da _____, in qualità di delegato dall'ente formatore.

I candidati al rinnovo del brevetto sono stati individualmente sottoposti alla verifica in data _____ riportando i seguenti risultati:

Numero d'ordine	Nome e Cognome	Prova Pratica a)	Prova Pratica b)	Prova Pratica c)	Prova Pratica d)	Prova Pratica e)	Prova Pratica f)

La prova pratica si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) nuotare per 100 metri in stile libero nel tempo massimo di un minuto e quaranta secondi;
- b) nuotare per 50 metri nel tempo massimo di un minuto e venti secondi, procedendo per 25 metri in stile libero con il capo emerso per poi immergersi alla profondità di almeno 1,50 metri recuperando un manichino da gara o figurante da trasportare con presa libera per i successivi 25 metri;
- c) nuotare per 25 metri in apnea subacquea, anche con l'utilizzo di occhialini o maschera, recuperando tre oggetti posizionati sul fondo a distanza di almeno 5 metri l'uno dall'altro;



- d) nuotare per tre volte 25 metri trasportando un manichino da gara o figurante con tre diverse tecniche di trasporto;
- e) gestire l'emergenza di primo soccorso di rianimazione cardiopolmonare;
- f) prova di voga (*ove sia richiesta l'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine o in acque marittime, acque interne e piscine*).

Per ogni prova andrà indicato il risultato: idoneo (I) o non idoneo (NI).

Delle operazioni di cui sopra è stato redatto il presente verbale in numero di tre originali che, previa lettura e condivisione, vengono sottoscritti dall'allenatore di nuoto per salvamento e dal segretario.

Dei tre originali:

- uno viene trasmesso all'Autorità marittima territorialmente competente;
- uno viene custodito agli atti dell'articolazione o affiliazione locale presso il quale si è svolto il corso per il successivo rilascio dell'abilitazione;
- uno viene trasmesso all'ente formatore.

Luogo _____, data _____

Allenatore di nuoto per salvamento _____

Segretario _____

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;


g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;



- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera 1-*quater* del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

(omissis)

1-*quater*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

(omissis)».

— Si riporta il comma 3-*quinquies* dell'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.»

— Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione di termini):

«2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 30 giugno 2024. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2024.»

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, Suppl. Ordinario n. 43.

— Si riporta il comma 3-*quinquies* dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):

«3-*quinquies*. All'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa nel territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2016.»

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, Suppl. ordinario n. 30.


Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2016, n. 269.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.



— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106):

«Art. 22 (*Acquisto della personalità giuridica*). — 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitu-

tivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.»

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68 - Suppl. ordinario n. 58.

— Si riporta l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

«Art. 106 (*Albo degli intermediari finanziari*). — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.»

Note all'art. 5:

Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 si vedano le note alle premesse.

24G00101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 17 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Vino Nobile di Montepulciano» e sulle DOC «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

